



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1274

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Svolgimento di una procedura di gara per l'acquisizione di servizi assicurativi da parte del Consorzio dei Comuni Trentini come centrale di committenza. Attuazione del comma 2 quater dell'art. 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Il giorno **20 Luglio 2018** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 all'art. 36 ter 1 che reca le disposizioni relative all'organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture;

visto in particolare il comma 1 del citato articolo che stabilisce “Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma e le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia.”;

visto il comma 2 quater dell'articolo citato che stabilisce “Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società cooperativa ai sensi del comma 2 bis, quando i comuni sono tenuti ad avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma.”;

dato atto che per consentire l'operatività della centrale di committenza di cui al citato comma 2 quater occorre che la Giunta provinciale definisca i casi in relazione a cui i comuni possano avvalersene;

vista la richiesta del Consorzio dei Comuni Trentini del 20 giugno 2018 protocollo PAT A039/362121 recante “Richiesta di attivazione previsione normativa di cui all'art. 36 ter 1 comma 2 quater della LP 23 del 19/07/1990” finalizzata a consentire lo svolgimento di una procedura di gara in capo al Consorzio dei Comuni Trentini per l'acquisizione dei servizi assicurativi da mettere a disposizione di comuni e comunità;

dato atto che la categoria merceologica dei servizi assicurativi non è ricompresa fra le categorie di beni e servizi ad elevata standardizzabilità individuati dalla Giunta Provinciale ai fini dell'aggregazione e centralizzazione della domanda , in attuazione del comma 4 del già citato art. 36 ter 1;

considerato che il comma 1 dell'art. 36 ter 1 consente alla Giunta provinciale di stabilire deroghe all'obbligo generale di ricorrere all'APAC per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

considerato che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è ancora stato introdotto, né a livello provinciale né a livello nazionale;

ritenuto di mantenere il divieto, per i comuni, di avvalersi della centrale di committenza di cui al comma 2 quater qualora essi siano tenuti ad aderire ad una convenzione quadro;

ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di cui alla citata nota del 20 giugno 2018, anche in considerazione dell'opportunità di consentire, sia pure in forma derogatoria e sperimentale, di dare avvio ad una prima istruttoria procedurale di gara di valore superiore alla soglia comunitaria in capo al Consorzio dei Comuni Trentini, anche in vista della futura qualificazione.

Tutto ciò premesso:

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.;
  - vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;
  - visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;
  - visti gli atti citati in premessa;
  - visto il provvedimento di intesa del Consiglio delle Autonomie Locali n. REG\_CAL/470 di data 12 luglio 2018;
- a voti unanimi legalmente espressi

### d e l i b e r a

1. di prevedere, in deroga alla disposizione generale di cui al comma 1 dell'art. 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, la competenza del Consorzio dei Comuni Trentini quale società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, di operare quale centrale di committenza per lo svolgimento di una procedura di gara finalizzata all'acquisizione di servizi assicurativi da mettere a disposizione di comuni e comunità;
2. di incaricare l'APAC di pubblicare il presente provvedimento sul proprio portale internet;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace